

50 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, è integrato per l'anno 1981 da un finanziamento regionale di Lire 3.000.000.000.

#### Art. 2

Il finanziamento integrativo è utilizzato per la concessione dell'indennità compensativa nelle zone montane, delimitate ai sensi della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10, al fine di assicurare la copertura finanziaria per il secondo e terzo anno di validità della disposizione stessa.

Per il quarto e quinto anno si provvederà alle necessarie autorizzazioni di spesa con legge di bilancio.

#### Art. 3

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981 si fa fronte mediante riduzione per l'importo di L. 3.000.000.000, del capitolo 196219760 « Fondo globale di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Fondo regionale per l'attuazione direttive CEE per la riforma dell'agricoltura - Indennità compensativa a favore di imprenditori agricoli in zone svantaggiate »).

Al bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa

Variazioni in diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196219760	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000
	<hr/>	<hr/>
	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 012201501 - « Concessione dell'indennità compensativa a favore di imprenditori agricoli nelle zone montane, per la prosecuzione dell'attività »

(Capitolo di nuova istituzione)

	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000
	<hr/>	<hr/>
	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 6 marzo 1981

Bernini

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1981, n. 7.

**Integrazione del finanziamento per la concessione dell'indennità compensativa. di cui alla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

Lo stanziamento, in favore della Regione del Veneto, disposto dalla legge 10 maggio 1976, n. 352, per la concessione dell'indennità compensativa, conforme agli articoli 49 e